



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott.ssa Maria Riolo	Presidente
dott. Marcello Degni	Consigliere
dott. Giampiero Maria Gallo	Consigliere
dott. Mauro Bonaretti	Consigliere
dott.ssa Rossana De Corato	Consigliere
dott. Luigi Burti	Consigliere
dott.ssa Alessandra Cucuzza	Referendario
dott. Ottavio Caleo	Referendario
dott.ssa Marinella Colucci	Referendario (relatore)

nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2020 ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3", in particolare l'art. 7, comma 8;

vista la nota acquisita al protocollo pareri di questa Sezione al n. 2 del 17 gennaio 2020, con cui il Sindaco del Comune di Predore (BG) ha chiesto un parere;

vista l'ordinanza, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per deliberare sulla sopra indicata richiesta;

udito il relatore, dott.ssa Marinella Colucci.

PREMESSO IN FATTO

Il Sindaco del Comune di Predore (BG), dopo aver riepilogato i termini di un contenzioso, ad oggi in corso, con una società (nella richiesta di parere testualmente si legge che *“attualmente la vertenza giudiziaria è in discussione presso il Tribunale di Bergamo”*), ha chiesto se *“successivamente al riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio comunale, sia ammissibile per il comune stipulare con la controparte...atto transattivo che comporti un concreto vantaggio economico per l'Ente, a fronte della rinuncia di questo alla presentazione dell'appello, laddove permanga una situazione giuridica incerta per entrambe le parti, sia pur in presenza di una prima sentenza esecutiva sfavorevole al Comune”*.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Preliminarmente, va verificato se la richiesta di parere di cui trattasi presenta i necessari requisiti di ammissibilità, sia sotto il profilo soggettivo, con riferimento alla legittimazione dell'organo richiedente, sia sotto il profilo oggettivo, concernente l'attinenza del quesito posto alla materia della contabilità pubblica.

1.1. In merito al primo profilo (ammissibilità soggettiva), si rappresenta che l'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 ha previsto la possibilità, per le Regioni, di chiedere alle Sezioni regionali di controllo pareri in materia di contabilità pubblica e che *“Analoghe richieste possono essere formulate, di norma tramite il Consiglio delle autonomie locali, se istituito, anche da Comuni, Province e Città metropolitane”*. La richiesta di parere può dichiararsi, dunque, ammissibile, giacché formulata dal Sindaco del Comune di Predore (BG), in qualità di legale rappresentante dell'Ente e, pertanto, soggetto legittimato a richiedere il parere (vd. art. 50, comma 2, del TUEL).

1.2. In merito al secondo profilo (ammissibilità oggettiva), si osserva che la Corte dei conti, con diverse deliberazioni sia della Sezione delle Autonomie (n. 5/AUT/2006; n. 3/SEZAUT/2014/QMIG) sia delle Sezioni riunite in sede di controllo (deliberazione n. 54/CONTR/2010, emanata ai sensi dell'art. 17, comma 31, del D.L. 1 luglio 2019, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102), ha indicato il perimetro della funzione consultiva sulla materia della "contabilità pubblica", precisando che la stessa coincide con il sistema di norme e principi che regolano l'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici e che, pertanto, la funzione consultiva della Corte non può essere intesa come consulenza generale.

Ancora, con la deliberazione n. 54/CONTR/2010 sopra richiamata, le Sezioni riunite in sede di controllo, nell'esprimere principi vincolanti per le Sezioni regionali di controllo relativamente al concetto di "contabilità pubblica", hanno fatto riferimento ad una visione dinamica di tale accezione, che sposta *"l'angolo visuale dal tradizionale contesto della gestione del bilancio a quello inerente ai relativi equilibri"*.

Si precisa, inoltre, che le Sezioni regionali di controllo non possono pronunciarsi su quesiti che implichino valutazioni sui comportamenti amministrativi o attinenti a casi concreti o ad atti gestionali già adottati o da adottare da parte dell'Ente. In tale prospettiva, si richiama il costante orientamento della Corte dei conti alla stregua del quale la funzione consultiva non può risolversi in una surrettizia modalità di co-amministrazione, rimettendo all'Ente ogni valutazione in ordine a scelte eminentemente discrezionali (vd. *ex multis*, deliberazione della Sezione regionale di controllo per le Marche n. 21/2012/PAR).

Sulla scorta delle conclusioni raggiunte in sede consultiva, difatti, l'Ente non può mirare ad ottenere l'avallo preventivo, o successivo, della magistratura contabile in riferimento alla definizione di specifici atti gestionali, tenuto anche conto della posizione di terzietà e di indipendenza che caratterizza la Corte dei conti, quale organo magistratuale.

La funzione consultiva, peraltro, non può interferire con le altre funzioni attribuite alla Corte dei conti (di controllo e giurisdizionali) o ad altra magistratura.

2. Ciò posto, è evidente come la richiesta di parere in esame sia inammissibile, sotto il profilo oggettivo, sotto diversi profili.

In primo luogo, la richiesta, lungi dall'essere afferente ad una problematica di carattere generale riguardante l'interpretazione di una norma di contabilità pubblica, è volta ad ottenere un orientamento (nonché un avallo preventivo) della Sezione su uno specifico atto transattivo, che l'Ente vorrebbe concludere per risolvere una fattispecie concreta.

Sul punto, si rammenta che, per costante e consolidata giurisprudenza contabile, la Corte dei conti, in sede consultiva, non può entrare nel merito di una vicenda concreta, relativamente all'adozione di atti gestionali e nell'ambito di un processo decisionale che è, invece, di esclusiva competenza dell'Ente, stante il rischio di condizionare quell'attività amministrativa su cui è chiamata ad esercitare il controllo che, per definizione, deve essere esterno e neutrale (vd., *ex multis*, deliberazioni della Sezione n. 140/2017/PAR, n. 181/2017/PAR e n. 108/2018/PAR).

In secondo luogo, la richiesta di parere in esame si presenta inammissibile in quanto foriera di interferenze con le funzioni attribuite ad altra magistratura, posto che un giudizio, sulla specifica vicenda rappresentata dall'Ente, risulta instaurato e pendente presso il Tribunale di Bergamo.

A tale proposito, si richiama la recente deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, n. 24/SEZAUT/2019/QMIG, secondo cui *“appare opportuno ribadire che la funzione consultiva di questa Corte non può espletarsi in riferimento a quesiti che riguardino comportamenti amministrativi suscettibili di valutazione della Procura della stessa Corte dei conti o di altri organi giudiziari, al fine di evitare che i pareri prefigurino soluzioni non conciliabili con successive pronunce dei competenti organi della giurisdizione (ordinaria, amministrativa, contabile o tributaria). La funzione consultiva della Corte dei conti, infatti, non può in alcun modo interferire e, meno che mai, sovrapporsi a quella degli organi giudiziari”*.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia – dichiara inammissibile, sotto il profilo oggettivo, la richiesta di parere di cui in epigrafe.

Il Relatore
(dott.ssa Marinella Colucci)

Il Presidente
(dott.ssa Maria Riolo)

Depositata in Segreteria il
7 febbraio 2020
Il funzionario preposto
(Susanna De Bernardis)